

Milano, 27 ottobre 2015

# Reverse Charge pallet

Nuovo trattamento IVA delle cessioni di pallets destinati ai cicli di  
utilizzo successivi al primo

## INQUADRAMENTO TECNICO - LEGISLATIVO

La legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190 G.U. del 29.12.2014 n.300 serie generale) all'art. 1 comma 629 lettera d), con decorrenza 1° gennaio 2015, ha inserito i pallets ai cicli di utilizzo successivi al primo, tra i beni di cui all'art. 74 del DPR 633/72; trattasi di beni la cui cessione ai fini IVA prevede che obbligato all'assolvimento dell'imposta sia il cessionario.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 dal titolo "Reverse charge - Estensione a nuove fattispecie nel settore edile, energetico, nonché alle cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Primi chiarimenti - Articolo 1, commi 629 e 631 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015) ", ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del regime del Reverse Charge nei vari settori e conseguentemente nel settore dei pallet.

## REVERSE CHARGE PALLET USATI

Dal 1° gennaio 2015 la cessione dei pallets non nuovi, è soggetta alla disciplina IVA del Reverse Charge (inversione contabile) secondo la quale il cedente, al momento della vendita, dovrà emettere fattura senza addebito d'imposta e il cessionario, al momento dell'acquisto, dovrà provvedere ad integrare la fattura con l'IVA che, essendo registrata sia a debito che a credito, sarà assolutamente neutrale ai fini dell'imposta.

L'Agenzia delle Entrate, sulla base del dato letterale della novella normativa di cui all'articolo 74, comma 7, del DPR 633 del 1972, che ha una evidente finalità antifrode, ha precisato che la condizione necessaria ai fini dell'applicazione del reverse charge alle cessioni di bancali in legno, è che questi ultimi siano pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

A tal fine, non è richiesta - come nel caso dei rottami - la condizione che i pallets siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente, nel caso che qui interessa, che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo.

## REVERSE CHARGE PALLET NUOVI

L'agenzia interpreta in maniera estensiva il concetto di primo utilizzo estendendolo anche al mero utilizzo commerciale. Secondo l'Agenzia delle Entrate con la locuzione "cicli di utilizzo successivi al primo", il Legislatore ha voluto fare riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo. Ciò in quanto il bene - essendo normalmente sottoposto al trasporto, magazzinaggio, selezione, etc. - è di fatto un bene recuperato ad un ciclo di utilizzo successivo al primo. Conseguentemente, tutte le fasi di rivendita successive alla prima andranno assoggettate al regime dell'inversione contabile.

QUESTO SIGNIFICA CHE TUTTE LE CESSIONI DI RIVENDITA DI PALLETS NUOVI SARANNO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL REVERSE CHARGE INCLUSI IMPORTATORI E ACQUIRENTI DA PAESI COMUNITARI.

Per concludere rimangono escluse dal regime solo le cessioni dei pallet nuovi effettuate dai produttori degli stessi.

## DATA DI APPLICAZIONE REVERSE CHARGE

La data di applicazione del reverse charge è il 2 gennaio 2015, ma fa riferimento anche la data del 27 marzo 2015, data della pubblicazione della Circolare n. 14/E, nel capitolo "Clausola di salvaguardia": "L'Agenzia delle Entrate, come prassi, fa presente nella circolare che, in considerazione della circostanza che la disciplina recata dagli articoli 17, sesto comma, lettere a-ter), d-bis), d-ter) e d-quater), e 74, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, produce effetti già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, e che, in assenza di chiarimenti, la stessa poteva presentare profili di incertezza, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all'emanazione del presente documento di prassi".



A) Cessione pallet usato o riparato (di qualsiasi tipo) → reverse charge

B) Cessione pallet nuovo da produttore → Iva

C) pallet acquistato da produttore estero ceduto a soggetto italiano → reverse charge

*Grazie per l'attenzione*